

Università di Venezia *Ca' Foscari*

Corso di Laurea in Informatica

Insegnamento integrato di Calcolo
(Calcolo I, Calcolo II, Esercitazioni di Calcolo)
Prof. F. Sartoretto

Verifica scritta del 24 febbraio 2004.

CORREZIONE

Nome	<input type="text"/>		
Cognome	<input type="text"/>		
Matricola	<input type="text"/>	Aula	<input type="text"/>
		Posto	<input type="text"/>
	Calcolo I	<input type="text"/>	Calcolo II
		<input type="text"/>	<input type="text"/>

Schema di disegno di legge delega

RIORDINO DELLO STATO GIURIDICO E DEL RECLUTAMENTO DEI PROFESSORI UNIVERSITARI

Ministro Letizia Moratti

Art. 1

Norme di delega per il riordino dello stato giuridico dei professori universitari

1. Allo scopo di procedere alla riforma dello stato giuridico dei professori universitari garantendo una selezione adeguata alla qualità delle funzioni da svolgere, unitamente a forme di flessibilità del rapporto di lavoro il Governo è delegato ad emanare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni universitarie, uno o più decreti legislativi attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, bandisce, con proprio decreto, per settori scientifico-disciplinari, procedure finalizzate al conseguimento della idoneità scientifica nazionale, annualmente e distintamente per le fasce dei professori ordinari e dei professori associati, stabilendo in particolare:

1) le modalità per definire il numero massimo di soggetti che possono conseguire l'idoneità scientifica per ciascuna fascia e per settori disciplinari, pari al

fabbisogno, indicato dalle università, per cui è garantita la relativa copertura finanziaria, incrementato di una quota ulteriore non superiore al 20%; nonché le procedure e i termini per l'indizione, lo svolgimento e la conclusione dei giudizi idoneativi;

2) le modalità e le procedure per la formazione delle commissioni giudicatrici, che assicurino obiettività e imparzialità, ivi compresa la partecipazione di docenti designati da atenei dell'Unione Europea, nonché le cause di ineleggibilità e di incompatibilità dei componenti le commissioni;

3) la durata dell'idoneità scientifica, non superiore a cinque anni, e il limite di ammissibilità ai giudizi per coloro che, avendovi partecipato, non conseguono l'idoneità;

b) i settori scientifico-disciplinari di cui alla lettera a) sono suscettibili di ridefinizione per riduzione e accorpamento;

c) le università procedono alla copertura dei posti di professore di prima e seconda fascia e al conferimento dei relativi incarichi a conclusione di procedure, disciplinate con propri regolamenti, che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti, riservate ai possessori della idoneità di cui alla lettera a); il primo incarico è di durata temporanea non superiore ai tre anni. La delibera di chiamata definisce le fondamentali condizioni del rapporto, tenuto conto dei criteri enunciati alla lettera n), prevedendo, per la parte di retribuzione fissa, il trattamento economico iniziale attribuito ai professori di ruolo a tempo pieno della corrispondente fascia;

d) gli incarichi a tempo determinato, di cui alla lettera c), possono essere rinnovati. La loro durata complessiva non può comunque eccedere i sei anni. Entro tale periodo le università, sulla base di una valutazione di merito secondo modalità e criteri definiti dall'università stessa, possono nominare in ruolo il medesimo docente; ovvero docenti titolari di incarico presso altro ateneo, nei limiti della disponibilità di bilancio;

e) le università inoltre possono procedere alla copertura di una percentuale non superiore al 6 per cento dei posti di prima e seconda fascia mediante nomina in ruolo di studiosi stranieri, o italiani impegnati all'estero, di chiara fama. A tal fine le università formulano specifiche proposte al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca che, previo parere del Consiglio universitario nazionale, concede o rifiuta il nulla osta alla nomina;

f) sulla base delle proprie esigenze didattiche e scientifiche e nell'ambito delle disponibilità di bilancio le università, previo espletamento di procedure disciplinate con propri regolamenti, che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti, possono stipulare, nel rispetto della normativa comunitaria in materia, contratti di diritto privato a tempo determinato, rinnovabili per non più di 3 anni continuativi, per l'insegnamento nei corsi di studio con soggetti in possesso di qualificazione scientifica adeguata alle funzioni da svolgere; ovvero

possono stipulare contratti a tempo determinato di durata non superiore a tre anni con studiosi stranieri o italiani impegnati all'estero in attività didattiche e di ricerca da almeno un triennio con rapporto di lavoro continuativo, che abbiano acquisito una elevata qualificazione scientifica e professionale riconosciuta in ambito internazionale; nelle Università statali i contratti di diritto privato a tempo determinato di cui alla presente lettera possono essere stipulati entro il limite del 50% del numero di docenti di ruolo della stessa Università nel rispetto dei requisiti minimi necessari per l'istituzione e l'attivazione dei corsi di studio determinati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca; il trattamento economico dei predetti contratti è determinato da ciascuna Università nei limiti delle compatibilità di bilancio e tenuto conto dei criteri generali definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per la Funzione Pubblica;

g) le università possono realizzare specifici programmi di ricerca sulla base di convenzioni con imprese o fondazioni, o con altri soggetti pubblici o privati, che prevedano anche l'istituzione temporanea con oneri finanziari a carico dei medesimi, di posti di professore di prima fascia da coprire mediante conferimento di incarichi della durata massima di tre anni, rinnovabili sulla base di una nuova convenzione, a coloro che hanno conseguito l'idoneità per la fascia dei professori ordinari, ovvero a soggetti in possesso di elevata qualificazione scientifica e professionale; ai titolari degli incarichi è riconosciuto, per il periodo di durata del rapporto, il trattamento giuridico ed economico dei professori di prima fascia con eventuali integrazioni economiche, ove previste dalla convenzione; le convenzioni definiscono il programma di ricerca, le relative risorse e la destinazione degli eventuali utili netti anche a titolo di compenso dei soggetti che hanno partecipato al programma;

h) le università possono stipulare convenzioni con imprese o fondazioni, o con altri soggetti pubblici o privati, con oneri finanziari posti a carico dei medesimi, per realizzare programmi di ricerca affidati a professori universitari, con definizione del loro compenso aggiuntivo a valere sulle medesime risorse finanziarie e senza pregiudizio per il loro status giuridico ed economico, nel rispetto degli impegni di istituto;

i) per svolgere attività di ricerca e di didattica integrativa le università, previo espletamento di procedure disciplinate con propri regolamenti che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti, possono stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa con possessori di laurea specialistica, ovvero con studiosi in possesso di qualificazione scientifica adeguata alle funzioni da svolgere. I contratti hanno durata massima quinquennale e possono essere rinnovati fino ad un massimo complessivo di dieci anni; il trattamento economico di tali contratti è determinato da ciascuna Università nei limiti delle

compatibilità di bilancio e tenuto conto dei criteri generali definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per la Funzione Pubblica. Il possesso del titolo di dottore di ricerca o del diploma di specializzazione o del master universitario di secondo livello costituisce titolo preferenziale;

l) il conseguimento dell'idoneità scientifica di cui alla lettera a) costituisce titolo legittimante la partecipazione ai concorsi per l'accesso alla dirigenza pubblica secondo i criteri e le modalità, stabiliti con decreto del Ministro della funzione pubblica, sentito il Ministro per l'istruzione, l'università e la ricerca, ed è titolo valutabile nei concorsi pubblici che prevedano la valutazione dei titoli. L'attività svolta dai soggetti di cui alla lettera i) costituisce titolo valutabile nei concorsi pubblici che prevedano la valutazione dei titoli;

m) ferme restando le incompatibilità di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 11 luglio 1980, n. 382, il rapporto di lavoro dei professori è compatibile con lo svolgimento di attività professionali e di consulenza esterna, con l'esercizio di incarichi retribuiti e di direzione di strutture di ricerca anche private, da comunicare all'università che ne accerta, entro 30 giorni dalla comunicazione, la compatibilità con il rispetto dell'obbligo di non concorrenza nonché l'assenza di ulteriori profili di nocimento per l'Università medesima. Per il personale medico universitario restano fermi gli obblighi derivanti dallo svolgimento di attività assistenziali per conto del Servizio sanitario nazionale (S.S.N.);

n) il trattamento economico dei professori universitari è costituito da una parte fissa e una eventuale parte variabile. La parte di retribuzione fissa corrisponde al trattamento economico del professore a tempo pieno, ferma restando l'attuale struttura retributiva, ed è correlata all'espletamento delle attività scientifiche e all'impegno per le altre attività, fissato in 350 ore annue, di cui 120 di didattica frontale. La parte di retribuzione variabile è attribuita, nei limiti delle disponibilità di bilancio, in relazione agli impegni ulteriori di attività di ricerca, didattica e gestionale, oggetto di specifico incarico, nonché in relazione ai risultati conseguiti, secondo i criteri e le modalità definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro per la funzione pubblica; per il personale medico universitario resta fermo lo speciale trattamento aggiuntivo previsto per lo svolgimento delle attività assistenziali per conto del S.S.N.;

o) il ruolo dei ricercatori, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è trasformato in ruolo ad esaurimento e non sono bandite nuove procedure di valutazione comparativa per posti di professore ordinario, associato e di ricercatore. La copertura dei posti di professore ordinario e di associato è disciplinata secondo le disposizioni del presente articolo. Sono fatte salve le procedure già concluse con l'approvazione degli atti, avviate in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge. I candidati giudicati idonei, e non

chiamati a seguito di procedure già espletate, ovvero i cui atti sono approvati, conservano l'idoneità per un periodo di cinque anni dal suo conseguimento;

p) per i professori di prima e seconda fascia nominati secondo le disposizioni del presente articolo il limite massimo di età per il collocamento a riposo è determinato al termine dell'anno accademico nel quale si è compiuto il settantesimo anno di età, ivi compreso il biennio di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, ed è abolito il collocamento fuori ruolo per limiti di età;

q) i professori e i ricercatori universitari in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge conservano lo stato giuridico e il trattamento economico in godimento, ivi compreso l'assegno aggiuntivo di tempo pieno, con possibilità di opzione per il regime di cui alle lettere m) e n) della nuova disciplina e con salvaguardia dell'anzianità acquisita; l'esercizio dell'opzione è consentito nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e sulla base di una adeguata programmazione delle attività didattiche definita da ciascuna università nel triennio 2004-2006;

r) sono stabiliti i criteri e le modalità per riservare, nei giudizi di idoneità per la fascia dei professori ordinari, una quota pari al 15% del contingente di cui alla lettera a), numero 1, ai professori associati con un'anzianità di servizio non inferiore a 15 anni, compreso il periodo di straordinariato, maturata nell'insegnamento di materie ricomprese nel settore scientifico-disciplinare oggetto del bando di concorso o in settori affini;

s) sono stabiliti i criteri e modalità per riservare, nei giudizi di idoneità per la fascia dei professori associati, una quota del contingente di cui alla lettera a), numero 1, non superiore al 15%, ai ricercatori confermati che abbiano svolto almeno cinque anni di insegnamento nei corsi di studio di cui all'articolo 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341 e all'articolo 3 del decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 novembre 1991, n. 509;

t) per tutto il periodo di durata dei contratti di diritto privato di cui al presente articolo, i dipendenti delle amministrazioni statali sono collocati in aspettativa senza assegni né contribuzioni previdenziali, ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione è prevista dagli ordinamenti di appartenenza, parimenti senza assegni né contributi previdenziali;

u) sono individuate e abrogate le norme incompatibili con le disposizioni emanate in attuazione della presente legge.

Art. 2

Norme procedurali

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 1, sono emanati su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della funzione pubblica, previo parere delle competenti commissioni, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi; decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

2. Ulteriori disposizioni correttive ed interpretative dei decreti legislativi di cui al presente articolo possono essere adottate, con il rispetto degli stessi criteri e principi direttivi e con le stesse procedure, entro 18 mesi dalla data della loro entrata in vigore.

Art. 3

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'abolizione dell'impegno a tempo definito previsto dalle presente legge pari a 5,57 milioni di euro per l'anno 2004, a 27,85 milioni di euro per l'anno 2005 e a 55,70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede con le economie derivanti dalla contestuale riduzione delle supplenze e degli affidamenti rispetto a quelli conferiti negli anni precedenti. Tali economie dovranno risultare dal conto consuntivo di ciascuna università.

2. Con periodicità annuale, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca procede alla verifica delle occorrenti risorse finanziarie in relazione alla graduale attuazione dell'abolizione dell'impegno a tempo definito, dandone immediata comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze. Le eventuali maggiori spese trovano copertura nell'ulteriore riduzione delle supplenze e degli affidamenti.

1 Calcolo I

Test 1 Dopo aver attentamente letto la proposta di Legge Delega, rispondete alle seguenti domande e segnate le risposte nel foglio allegato. Laddove non espressamente dichiarato, la risposta va formulata assumendo che la domanda sia preceduta dall'affermazione "la proposta di Legge Delega afferma che".

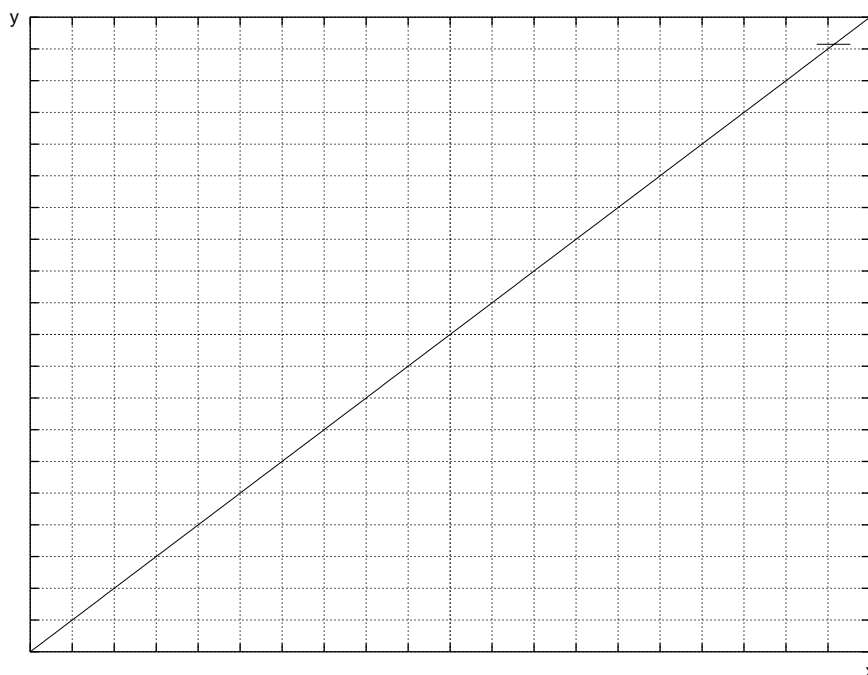
Quali stanziamenti prevede la proposta per far fronte All'onere derivante dall'abolizione dell'impegno a tempo definito (i valori proposti sono in MEuro = Mega Euro = 1 milione di Euro)

Domanda numero 1: nel 2004? ☐ 1 : 1.07; ☐ 2 : 2.45; ☐ 3 : 5.57; ☐ 4 : 8.93; ☐ 5 : Nessuno; Valore: 2.

Domanda numero 2: nel 2005? ☐ 1 : 10.07; ☐ 2 : 20.45; ☐ 3 : 25.57; ☐ 4 : 27.85; ☐ 5 : Nessuno; Valore: 2.

Domanda numero 3: a partire dal 2006? ☐ 1 : 10.07; ☐ 2 : 20.45; ☐ 3 : 25.57; ☐ 4 : 55.70; ☐ 5 : Nessuno; Valore: 2.

Domanda numero 4: Schizzare il grafico degli stanziamenti nel riquadro sottostante, aggiungendo anche le scale.



Valore: 6.

Domanda numero 5: Questi stanziamenti saranno coperti da: 1 : tassa all' origine sul costo dei presidi anticoncezionali meccanici; 2 : economie derivanti dalla contestuale riduzione delle supplenze e degli affidamenti; 3 : onere aggiuntivo dello 0.3% sulle Lotterie Nazionali; 4 : economie derivanti dalla riduzione del personale universitario, prevista in seguito alla promulgazione della Legge stessa; 5 : sarà il Minsitro del Tesoro, con proprio Decreto, a individuare strumenti per la copertura; Valore: 2.

Domanda numero 6: Il rapporto di lavoro dei professori è incompatibile con 1 : lo svolgimento di attività professionali e di consulenza esterna, con l'esercizio di incarichi retribuiti e di direzione di strutture di ricerca anche private; 2 : lo svolgimento di attività professionali e di consulenza esterna, ma non con l'esercizio di incarichi retribuiti e di direzione di strutture di ricerca anche private; 3 : con l'esercizio di incarichi retribuiti e di direzione di strutture di ricerca anche private, ma non con lo svolgimento di attività professionali e di consulenza esterna; 4 : nessun altro rapporto di lavoro pubblico o privato, tranne incompatibilità previste dalla legge; 5 : l' esercizio dell' attività di Mago e Cartomante, anche se iscritto nei ruoli della locale C.C.I.A.; Valore: 4.

Assumiamo per semplicità che un Docente lavori 48 settimane all' an-

no, delle quali 24 utilizzabili per la didattica, ciascuna composta da 5 giorni lavorativi.

Domanda numero 7: *Un Docente che voglia essere presente tutti i giorni lavorativi in Università è tenuto all'impegno minimo di* 1 : 75 minuti per giorno lavorativo. *Almeno 1 ora di didattica frontale nei giorni utilizzabili;* 2 : 2 ore per giorno lavorativo. *Circa 80 minuti di didattica frontale nei giorni utilizzabili;* 3 : 320 minuti per giorno lavorativo. *Almeno 12 minuti di didattica frontale nei giorni utilizzabili;* 4 : 8 ore per giorno lavorativo, di cui circa 4 ore di didattica frontale nei giorni utilizzabili; 5 : 16 ore per giorno lavorativo, di cui circa 8 ore di didattica frontale nei giorni utilizzabili; Valore: 2.

Domanda numero 8: *Un Docente che voglia ridurre al minimo il numero di giorni di presenza in Università, quale dei seguenti orari sceglierà?* 1 : presenza in Università al lunedì, dalle 9:00 alle 13:00, includendo due ore di lezione nei lunedì utilizzabili; 2 : presenza in Università al lunedì, dalle 9:00 alle 16:00, includendo tre ore di lezione nei lunedì utilizzabili; 3 : presenza in Università al lunedì e martedì, dalle 9:00 alle 15:00, includendo tre ore di lezione nei giorni utilizzabili; 4 : presenza in Università al lunedì e martedì, dalle 9:00 alle 16:00, includendo due ore di lezione nei giorni utilizzabili; 5 : presenza in Università al lunedì, martedì e mercoledì, dalle 9:00 alle 14:00, includendo due ore di lezione nei giorni utilizzabili; 6 : presenza in Università al lunedì, martedì e mercoledì, dalle 9:00 alle 15:00, includendo due ore di lezione nei giorni utilizzabili; Valore: 2.

Domanda numero 9: *Il ruolo dei ricercatori, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, è trasformato in* 1 : ruolo subalterno, di cui al comma 3), DPR 56/2000; 2 : ruolino di marcia del contingente di stanza in zone a rischio; 3 : ruolo ad esaurimento; 4 : rollino AIA con rosmarino e salvia; 5 : ruolo sfigato, di cui al comma 6), Regio Decreto n. 02/1928; Valore: 2.

Domanda numero 10: *Per tutto il periodo di durata dei contratti di diritto privato, i dipendenti delle amministrazioni statali sono collocati* 1 : in aspettativa senza assegni né contribuzioni previdenziali; 2 : in aspettativa con assegni, ma senza contribuzioni previdenziali; 3 : in aspettativa senza assegni, ma con contribuzioni previdenziali; 4 : in riparto mobile aggiuntivo, per servizi di manovalanza; 5 : nel ruolo di

assegnatari privilegiati di contratto pubblico appetibile e come tali esonerati dal pagamento delle tasse di successione; Valore: 2.

Domanda numero 11: *I posti di professore di prima fascia potranno essere coperti, oltre che in seguito a conseguimento dell' idoneità scientifica,*
1 : in nessun altro modo; 2 : per chiara fama; 3 : mediante conferimento di incarico della durata massima di 6 anni; 4 : mediante conferimento di incarico della durata massima di 3 anni; 5 : mediante chiamata nominale del Presidente del Consiglio dei Ministri; Valore: 2.

Domanda numero 12: *Per svolgere attività di ricerca e di didattica integrativa le università possono stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa con:*
1 : professori in possesso dell' idoneità scientifica;
2 : studiosi residenti all' estero; 3 : discendenti del ramo cadetto di famiglie che abbiano annoverato tra i loro antenati studiosi di chiara fama;
4 : possessori di laurea specialistica, ovvero con studiosi in possesso di qualificazione scientifica adeguata alle funzioni da svolgere; 5 : nessun soggetto pubblico o privato; Valore: 2.

Domanda numero 13: *La proposta prevede che il Governo sia delegato ad emanare decreti legislativi in materia di riordino dello stato giuridico dei professori universitari, in tempi*
1 : non definiti; 2 : entro 6 mesi;
3 : entro 9 mesi, per non più di 4 anni; 4 : entro 2 anni, per non più di 4 anni; 5 : entro 2 anni; Valore: 2.

Domanda numero 14: *La durata dell' idoneità scientifica è*
1 : illimitata; 2 : 15 anni; 3 : 10 anni; 4 : 5 anni; 5 : 2 anni; Valore: 2.

Domanda numero 15: *Gli incarichi a tempo determinato, di cui alla lettera c), possono essere rinnovati*
1 : illimitatamente; 2 : per non più di 12 anni;
3 : per non più di 6 anni; 4 : per non più di 3 anni; 5 : per non più di 2 anni; Valore: 2.

Inserire qui i passaggi fondamentali del procedimento risolutivo e i risultati intermedi.

Le risposte sono riportate qui sotto. Alcune domande ammettevano più di una risposta.

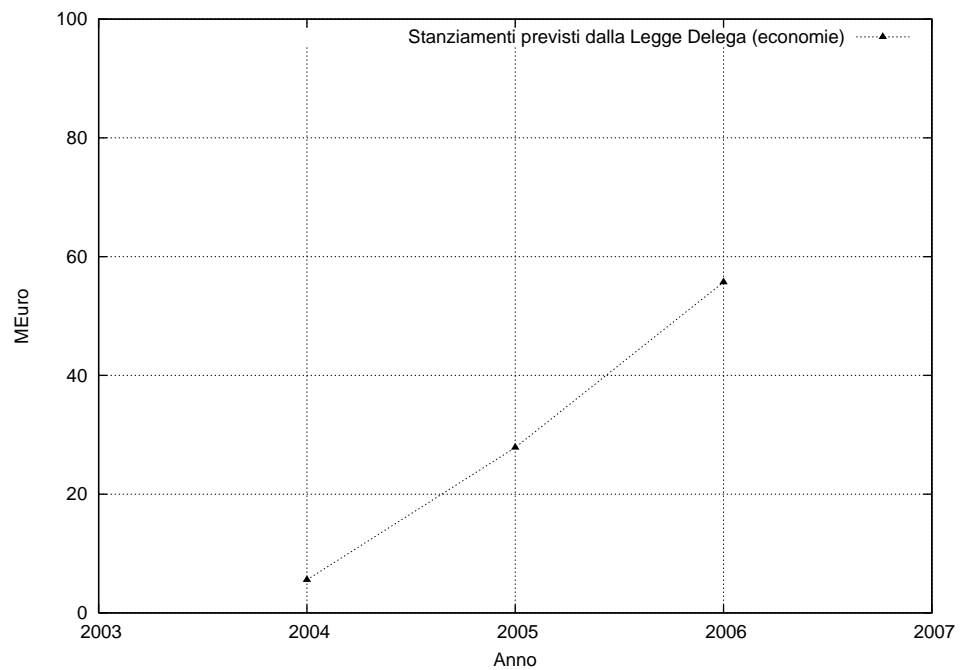


Figura 1: Stanziamenti previsti.

num.	nome~risp.	risposta~corretta	Tema~A
1;	1;	3	
2;	2;	3	
3;	3;	4	
4;	4;	vedi grafico	
5;	5;	3	
6;	6;	4	
7;	7;	1	
8;	8;	2	
9;	9;	3	
10;	10;	1	
11;	11;	4	
12;	12;	1,2,3,4	
13;	13;	5	
14;	14;	4	
15;	15;	3	
